



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Allegato "A"

PROCEDURA PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ FORMATIVA

**(ai sensi dell'Art. 11 comma 2.1, lett. e) e lett. h) del
Regolamento per la formazione professionale
continua, delibera n. 162 del 27/04/2022**

Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it
ServizioSegreteria@conaf.it

**Approvato con Delibera n. 25, nella seduta di Consiglio
del 19/01/2023**

PROCEDURA PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ FORMATIVA

1. Definizione di Regolarità Formativa

Per regolarità formativa si intende il corretto assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 2, secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 5 del Regolamento.

2. Certificato di Regolarità Formativa

Il Certificato di Regolarità Formativa è parte dello stato giuridico professionale di cui agli articoli 3 e 30 della L. 3/76 e succ. modifiche e integrazioni, degli articoli 5 e 7 del DPR 137/2012 nonché dell'art.10 della L. 183/2011 e del relativo Decreto Ministeriale 34/2012. Il Certificato di Regolarità Formativa deve riportare il periodo o i periodi triennali di riferimento, l'elenco delle attività formative per ogni anno del periodo triennale di riferimento, la distinzione tra le diverse attività metaprofessionali e caratterizzanti. Deve inoltre riportare la regolarità o l'irregolarità dell'adempimento dell'obbligo formativo distinte per singolo triennio.

3. Soggetti titolati alla richiesta del Certificato di Regolarità Formativa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento, i soggetti titolati alla richiesta sono gli iscritti ed i relativi committenti pubblici o privati che conferiscono incarichi agli iscritti all'albo, previa autorizzazione formale dell'iscritto e nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. Procedura per la verifica ed il rilascio del Certificato di Regolarità Formativa.

4.1 Comunicazione dello svolgimento di attività formative da parte dell'iscritto

Ogni iscritto all'Albo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, è tenuto ad inserire sul Sidaf gli attestati delle attività formative individuali subito dopo la loro realizzazione, e comunque entro il termine di ogni triennio formativo, in modo che siano valutati e riconosciuti da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale che assegna i relativi Cfp.

4.2 Verifica della regolarità formativa

La verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo è di competenza dell'Ordine Territoriale ai sensi dell'art. 11 comma 2.1 lettera e) che procede secondo quanto previsto dall'art. 17 sulla base di una verifica triennale. Il Consiglio dell'Ordine territoriale procede alla verifica della regolarità formativa degli iscritti entro 60 giorni dal termine di ogni triennio formativo.

Ai sensi dell'art 17 comma 2, ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa rispetto alle attività formative di cui chiede il riconoscimento.

I chiarimenti e la eventuale documentazione integrativa devono essere trasmessi da parte dell'iscritto, per il tramite del SIDAF, entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio non può attribuire

Crediti Formativi Professionali (CFP) relativi ad attività formative che non siano documentate.

4.3 Esito della verifica.

All'esito della verifica, la posizione formativa dell'iscritto può risultare:

- **Regolare**, qualora l'iscritto abbia conseguito almeno 9 CFP nel triennio, di cui almeno 1 CFP in attività di tipo meta-professionale nel triennio. Nel caso di neoiscritti l'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo (Reg. art. 5, comma 1), in cui essi devono conseguire almeno 0,5 crediti formativi professionali in attività di tipo meta-professionale (Reg. art. 5, comma 7). Il valore dei Cfp da conseguire è proporzionale al periodo di obbligo temporale dell'iscritto nel triennio tenuto conto della data di prima iscrizione e degli eventuali esoneri temporanei concessi.
- **Irregolare**, qualora l'iscritto non abbia raggiunto 9 CFP nel triennio, di cui almeno 1 CFP in attività di tipo meta-professionale nel triennio, o il numero proporzionale di CFP in rapporto al periodo di obbligo temporale dell'iscritto nel triennio. Nel caso di neo iscritti, la posizione formativa è irregolare anche qualora non siano stati conseguiti almeno 0,5 crediti formativi professionali in attività di tipo meta-professionale entro l'anno solare successivo a quello di prima iscrizione.

Solo per il triennio 2020-2022 resta applicabile quanto previsto all'art. 17 comma 4 del Regolamento 3/2013 in quanto ancora in vigore al 31.12.2022, che così recita: *“Al termine del triennio formativo, il Consiglio dell'Ordine Territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore ad un anno, per l'assolvimento e al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di Disciplina territoriale”*.

Per i trienni formativi successivi il Consiglio dell'Ordine territoriale, successivamente ai 60 giorni dal termine del triennio in cui effettua la prevista attività di verifica e l'eventuale richiesta di chiarimenti e integrazione (Reg. art. 17, commi 2, 3 e 4), segnala direttamente le inadempienze riscontrate al Consiglio di Disciplina territoriale. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.

Ogni decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine Territoriale ove l'iscritto o la società professionale sono iscritti, viene adottata con apposita deliberazione.

4.4 Rilascio del Certificato di Regolarità Formativa

Il Certificato di Regolarità Formativa è rilasciato dal Consiglio dell'Ordine Territoriale ed è relativo al/ai triennio/i formativo/i concluso/i precedente/i alla data di richiesta.

Il ricorso avverso i contenuti del Certificato di Regolarità Formativa può essere presentato entro 30 giorni dal rilascio, ai sensi dell'art 54 della Legge professionale 3/76.

5. Digitalizzazione delle procedure e dei relativi documenti. Validità dei documenti.

La procedura e la documentazione prevista dalla presente deliberazione sono in forma digitale e disponibili sul SIDAF.

Le Comunicazioni dei Consigli degli Ordini agli iscritti e le relative risposte o richieste da parte degli iscritti dovranno avvenire attraverso il SIDAF.

Il rilascio del Certificato di Regolarità Formativa, o di ogni altro documento inerente la procedura di cui alla presente deliberazione, è validato dall'Ordine territoriale, avrà valore ad ogni effetto di legge e sarà disponibile sul Sidaf all'iscritto per il download.

Roma,

Il Consigliere

Luigi Degano, Dottore Agronomo

Coordinatore Dipartimento Formazione e
aggiornamento professionale



Il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93